

**DELIBERAZIONE 17 MARZO 2016
119/2016/R/IDR**

APPROVAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEI CONGUAGLI NELL'AMBITO DEL METODO TARIFFARIO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO MTI-2, DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PROPOSTE DALL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);

- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 29/2014/E/IDR, recante “Approvazione di tre verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 29/2014/E/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 378/2014/S/IDR, recante “Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 378/2014/S/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determinazione del 4 novembre 2013 n. 2/2013 DSID recante “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della

deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR”;

- la determinazione del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determina 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- la determinazione del 31 marzo 2015, 4/2015 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito, nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l’anno 2015 e dell’esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa” (di seguito: determinazione 4/2015 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi, in data 9 gennaio 2014, dall’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- i dati e gli atti trasmessi dal gestore *Uniacque S.p.A.*, in data 30 aprile 2014, all’Autorità e al medesimo Ente d’Ambito ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR, con riferimento alle annualità 2014 e 2015 ;
- i dati e gli atti trasmessi (a rettifica della documentazione in precedenza inviata) dall’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo - in data 22 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 38950) - recanti la predisposizione tariffaria per il primo periodo regolatorio 2012-2015, come da ultimo integrata in data 9 marzo 2016, ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, relativamente alle annualità 2012 e 2013, e, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID, 3/2014 DSID e 4/2015 DSID, con riferimento alle annualità 2014 e 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo,

trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha

prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTI*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR - preceduta dai documenti per la consultazione 406/2015/R/IDR e 577/2015/R/IDR - l'Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), nell'ambito del quale, peraltro, la valorizzazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, avviene - in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti - anche sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per il periodo 2012-2015, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della

deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
 - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
 - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;

- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- per il primo periodo regolatorio 2012-2015, l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo ha trasmesso, in data 22 dicembre 2015, dati, atti e documenti ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR per gli anni 2012 e 2013, e, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, che - come precisato dal gestore *Uniacque S.p.A.* - "*revoca[no] ed annulla[no] le proprie precedenti istanze (...) per la determinazione del[le proposte tariffarie relative al] metodo tariffario transitorio e [al] metodo tariffario idrico*" e, in particolare, sostituiscono:
 - con riferimento agli anni 2012 e 2013, i dati e gli atti trasmessi dal medesimo Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo in data 9 gennaio 2014;
 - con riferimento agli anni 2014 e 2015, i dati e gli atti trasmessi dal gestore in parola in data 30 aprile 2014;
 in virtù della necessità di "*ridefinire il sistema tariffario sin dal primo periodo (...) 2012 e 2013 (...) affinché si addivenisse ad un profilo tariffario del periodo sostanzialmente stabile*";
- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di effettuare verifiche ulteriori, anche successivamente all'approvazione della tariffa, in ordine alla correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
 - vetustà delle reti, degli impianti e dei misuratori, con conseguente elevato livello di perdite di rete;
 - parziale copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - casi di assenza di idonei sistemi di trattamento della risorsa idrica;
 - carenze nelle misure di tutela e di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico;

- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - riduzione del livello di vetustà degli impianti, delle reti e dei misuratori;
 - potenziamento di reti ed impianti per prevenire casi di scarsa qualità dell'acqua destinata al consumo umano;
 - estensione del grado di copertura dei servizi di fognatura e di depurazione, ai fini del superamento delle procedure di infrazione nn. 2009/2034 e 2014/2059 per mancato rispetto della direttiva 91/271/CE, recante obblighi in materia di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici - peraltro risultanti dall'aggiornamento del programma degli interventi, trasmesso in data 22 dicembre 2015 - l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo ha programmato, fino al 2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - realizzazione di condutture idriche e fognarie e di impianti di depurazione, nonché adeguamento - agli standard richiesti a livello comunitario - degli impianti esistenti di trattamento dei reflui;
 - sostituzione dei misuratori vetusti e installazione di strumenti di telecontrollo;
- ai sensi dell'articolo 13, dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo ha previsto
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nell'ambito della verifica ispettiva condotta (ai sensi della deliberazione 29/2014/E/IDR) sui dati e sugli atti inizialmente trasmessi in data 9 gennaio 2014, e alla quale ha fatto seguito il procedimento sanzionatorio - tuttora in corso - avviato con deliberazione 378/2014/S/IDR, si sono rilevati:
 - a) nel "*ModATO*" del "*FileATO*", un valore dell'IRAP maggiore rispetto a quello risultante dalle fonti contabili obbligatorie;
 - b) nel "*ModStratificazione*" del "*FileATO*" valori errati di incrementi patrimoniali in corrispondenza degli anni 2007, 2008 e 2011 per cespiti della categoria "condutture e opere idrauliche fisse"; inoltre, non sono stati indicati i valori dei fondi di ammortamento dei cespiti di cui alla categoria "altre immobilizzazioni materiali e immateriali", relativi agli

- anni 2003-2006, per i quali risulta invece accantonato un valore del fondo di ammortamento diverso da zero al 31/12/2011;
- c) con riferimento al “*ModLibro*” del “*FileATO*”, valori errati di fondo di ammortamento al 31/12/2011;
 - d) talune incongruenze nelle modalità di valorizzazione dei costi da riconoscere in tariffa afferenti alle infrastrutture di proprietari terzi, come risultanti nei rispettivi “*ModStratificazione*”. In particolare si è riscontrata: *i*) per Bergamo Infrastrutture S.p.A., la presenza di cespiti non rientranti nel patrimonio della società terza e la dichiarazione di incrementi patrimoniali per cespiti che, in base alla regolazione tariffaria dell’Autorità, avevano concluso la propria vita utile, *ii*) per TAS S.p.A., l’inserimento di valori di fondo di ammortamento non aggiornati al 31/12/2011 e l’esposizione di immobilizzazioni relative all’anno 2009 non ancora entrate in esercizio alla data di riferimento, *iii*) per Zerra S.p.A., l’imputazione di valori di beni non ancora disponibili corrispondenti alle categorie 5, 7 e 8, *iv*) per CO.S.IDRA S.p.A., l’inserimento di valori non corrispondenti a quelli indicati nel registro dei beni, *v*) per RIA S.p.A., un valore del fondo di ammortamento – per talune categorie di cespiti – calcolato sul valore netto dell’immobilizzazione anche in presenza di contributi a fondo perduto;
 - e) la mancanza delle previste dichiarazioni di veridicità inerenti ai dati comunicati nel “*FileProprietario*” afferente ai Comuni;
- nell’ambito della Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria trasmessa in data 22 dicembre 2015, così come successivamente illustrato con nota inviata in data 9 marzo 2016, è stato specificato che i dati alla base delle proposte tariffarie da ultimo presentate “*sono stati rettificati negli elementi errati [di cui alle precedenti lettere a); b); c); d), punti i) e iii); e)], segnalati nella check list dell’attività ispettiva svolta dall’AEEGSI*”, mentre nessuna modifica ai dati in precedenza trasmessi è stata apportata con riferimento alle contestazioni sub d), punti *ii*), *iv*), *v*), relative alla valorizzazione dei costi afferenti alle infrastrutture di terzi;
 - il gestore *Uniacque S.p.A.* ha espresso la volontà - condivisa dall’Ente d’Ambito - di rinunciare al riconoscimento della componente tariffaria *ΔCUIIT* (prevista a titolo di eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture di terzi), nel computo tariffario degli anni 2014 e 2015, per un importo, rispettivamente, pari a 31.687.857 euro e 30.266.243 euro;
 - nella menzionata Relazione di accompagnamento, è stato esplicitato di non essersi avvalsi della possibilità di utilizzare forme di ammortamento accelerato, ovvero della facoltà di valorizzare la componente *FNI^{new}* a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari, di cui agli articoli 12 e 18 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - per quanto attiene alla componente “Mutui dei proprietari” (*MT_p*), si rileva come nell’ambito della predisposizione tariffaria da ultimo trasmessa, sia stato valorizzato il rimborso di rate di mutui giudicato – per una quota parte – ammissibile dall’Ente

competente in data successiva all'emanazione delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR e dunque, successivamente ai termini indicati al comma 1.1 dell'Allegato A ai provvedimenti da ultimo richiamati; al riguardo, infatti, l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo ha precisato che, nel corso del 2015, è stato "incrementato [complessivamente, per il periodo 2012-2015, il valore delle] rate [dei] mutui a favore della società Co.S.Idr.A. S.p.A. per 615.796 euro [e delle] rate di mutui a favore dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo per 1.112.872 euro, per [ciascuno de]gli anni 2012, 2013 e 2015, e per 1.112.876 per l'anno 2014";

- al fine di contenere l'incremento tariffario, l'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo ha proposto una riallocazione dei conguagli (Rc_{TOT}) riferiti alla annualità 2013, prevedendo le modalità del relativo recupero successivamente al 2015.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- in esito alla valutazione della predisposizione tariffaria trasmessa per gli anni 2012 e 2013, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni di cui alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso per gli anni 2014 e 2015, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR e alle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID;
- sia opportuno approvare i valori del moltiplicatore tariffario, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, come indicati nella Tabella 1 dell'Allegato A;
- con riferimento alle incongruenze riscontrate in relazione alla valorizzazione di taluni costi afferenti alle infrastrutture di terzi (di cui alla lettera d), punti ii), iv), v) sopra richiamati), nelle more della conclusione del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 378/2014/S/IDR, nonché in considerazione della riferita rinuncia - da parte del gestore - al riconoscimento a fini tariffari della componente *ACUIT* (prevista a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi), sia opportuno accogliere, in via provvisoria, le elaborazioni fornite al riguardo dall'Ente d'Ambito;
- a seguito della erronea valorizzazione, nel computo tariffario del primo periodo regolatorio, della voce di costo "Mutui dei proprietari" (*MTp*) - per la quota parte giudicata ammissibile dall'Ente d'Ambito nel corso dell'anno 2015 - sia opportuno procedere alla:
 - rettifica della quota residua delle componenti a conguaglio, il cui

- riconoscimento in tariffa è stato proposto successivamente al 2015, ponendo la medesima pari a zero;
- esplicitazione dei valori del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} per gli anni 2014 e 2015 - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alle predette annualità, a valere sulle tariffe 2016 e 2017 - rideterminando i valori del moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}^{2014}$ e $\mathcal{G}_{medio}^{2015}$), come riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A;
 - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi;
 - sia necessario procedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, alla trasmissione del medesimo alle autorità competenti per le valutazioni del caso

DELIBERA

1. ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), di concludere, con riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie proposte dall'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, approvando le medesime con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
3. di approvare, quali valori medi delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per le annualità 2014 e 2015, a valere sulle tariffe 2016 e 2017 - i valori del moltiplicatore tariffario $\mathcal{G}_{medio}^{2014}$ e $\mathcal{G}_{medio}^{2015}$ indicati nella Tabella 2 dell'Allegato A;
4. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni